

Accordo 22 febbraio 2012
in attuazione all'art. 73 c. 5 D.lgs 81/08

Rimini 23 Aprile 2013

- **Art 73 c 5**

In sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato , Regioni e Province autonome, di Trento e di Bolzano, sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

Soggetti ai quali si applica l'accordo:

Viene utilizzato il termine «operatori» per stabilire che tutti gli utilizzatori delle attrezzature di lavoro individuate e riportate nell'elenco, devono essere in possesso del titolo abilitativo, sono compresi pertanto, i lavoratori così come definiti all'art 2 D.lgs 81/08, i Datori di Lavoro, i soggetti di cui all'art 21 (componenti di impresa familiare e lavoratori autonomi)

Essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria realizzata ai sensi dell'art 37.

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione

- **Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)**
- **Gru a torre**
- **Gru mobile (autogrù)**
- **Gru per autocarro**
- **Carrelli elevatori semoventi (carrelli industriali con conducente a bordo)**
- **Carrelli semoventi a braccio telescopico**
- **Trattori agricoli e forestali**
- **Escavatori idraulici**
- **Escavatori a fune**
- **Pale cariatrici frontali**
- **Terne**
- **Autoribaltabili a cingoli**
- **Pompa per calcestruzzo**

Soggetti formatori

- **Regioni, Province Autonome, Ministero del Lavoro, INAIL**
- **Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori**
- **Ordini o collegi professionali**
- **Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori)**
- **Soggetto formatori accreditati con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature**
- **Soggetti formatori accreditati con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- **Enti bilaterali e organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature**
- **Scuole edili**

I soggetti formatori devono essere in possesso dei requisiti previsti all'allegato I.

Se i soggetti formatori intendono avvalersi di soggetti formatori esterni alla struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal modello di accreditamento definito in ogni regione.

Requisiti dei docenti

Con riferimento ai diversi argomenti, le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata almeno triennale, **sia** nel settore della formazione, **sia** nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

In riferimento ai diversi argomenti, deve essere provata (con evidenza) l'effettiva esperienza relativa alle materie dei diversi moduli.

- **Modulo «giuridico - normativo» la regolamentazione di sicurezza e in particolare il modello di gestione disegnato dal D.lgs 81/08 titolo I e titolo III (attrezzature di lavoro e DPI)**
- **Modulo «tecnico» problematiche di rischio (in particolare rischio residuo) caratteristiche dell'utilizzo delle singole tipologie di attrezzature**

Per «esperienza documentata almeno triennale», si intende che le evidenze documentali devono essere di fonte «terza» e riscontrabili (non autodichiarazioni).

- ***Modulo pratico, dovrà essere dimostrata esperienza lavorativa almeno triennale nell'utilizzo delle specifiche attrezzature; conoscenza delle tecniche didattiche, conoscenza dell'utilizzo dei DPI dimostrabile con l'attestazione di partecipazione a corsi.***

Organizzazione

- **Responsabile del progetto formativo**
- **Tenuta del registro di presenza**
- **Numero di partecipanti non superiore a 24 unità**
- **Attività pratiche con rapporto allievi/istruttore non superiore a 6.**

Articolazione del percorso formativo

- **Finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per l'utilizzo in condizioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro.**
- **Strutturato in moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali.**

Metodologia didattica

Vengono privilegiate le metodologie «attive» (centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento)

- **Equilibrio tra lezioni frontali e lavori di gruppo**
- **Devono essere previste dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazioni di gestione autonoma dell'attrezzatura da parte dell'allievo nelle condizioni normali di utilizzo e anormali prevedibili comprese situazioni di guasto e di emergenza.**

Attestazione

Al termine dei moduli vengono effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali.

L'accertamento dell'apprendimento, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato, che effettua la valutazione globale e redige il verbale da trasmettere alle Regioni/Province Autonome.

Gli attestati vengono rilasciati dai Soggetti Formatori che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativa al corso.

Validità

L'abilitazione va rinnovata entro 5 anni (validità quinquennale)

Durata dell'aggiornamento minimo 4 ore di cui almeno 3 del modulo pratico (*queste ultime possono essere effettuate anche in aula*)

Documentazione

Il soggetto formatore, deve detenere per almeno 10 anni il «fascicolo del corso» contenente:

- **Dati anagrafici dei partecipanti**
- **Registro del corso (elenco partecipanti, docenti, contenuti, date e ora di inizio e fine lezioni, valutazione complessiva di ogni partecipante)**

Formazione pregressa

- **E' riconosciuto il corso con durata non inferiore a quella prevista negli allegati con verifica finale**
- **E' riconosciuto il corso di durata inferiore con verifica finale se integrato con modulo di aggiornamento da effettuare entro 24 mesi.**

- **Corsi di qualsiasi durata non completati di verifica finale vengono riconosciuti se implementati entro 24 mesi del modulo di aggiornamento e della verifica finale.**

Monitoraggio

E' istituita una commissione presso il MLPS che:

- **Effettua attività di monitoraggio**
- **Formula pareri**
- **Elabora proposte di adeguamento dell'accordo**
- **Propone integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro**